ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 11

Trasporto effettuato da successivi vettori

1. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualora un contratto di trasporto via mare preveda espressamente che una data parte del trasporto cui il contratto si applica venga eseguita da persona che non e' definita vettore, in esso puo' anche precisarsi che il vettore non e' responsabile dell'eventuale perdita, danno o ritardo di consegna causato da evento prodottosi allorche' le merci erano sotto custodia del sostituto vettore per quella parte del trasporto. Tuttavia, qualsiasi clausola tendente a limitare o ad escludere tale responsabilita' non ha effetto qualora nessuna procedura giudiziaria possa essere intrapresa nei confronti del sostituto vettore dinanzi ad un tribunale competente in virtu' dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2. Al vettore incorre l'obbligo di provare che la perdita, danno o ritardo di consegna e' dovuto all'evento suddetto. 2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, il sostituto vettore e' responsabile per la perdita, danno o ritardo, di consegna dovuto ad evento prodottosi allorche' le merci erano sotto sua custodia.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-11-trasporto-effettuato-da-successivi-vettori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it